NUOVE NORME SULLE ANTICIPAZIONI DELLE RETTE DI SPEDALITA' AI NOSOCOMI DELLA REPUBBLICA

Art. 3

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e' modificato come segue: "I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalita' consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse. Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede. I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province. Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente. Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilita', le Intendenze di finanza provvedono affinche' il carico suindicato sia, in tutto ed in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale. In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge".

Versione in vigore dal 9 agosto 1957, non più in vigore dal 1 luglio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalita' ai nosocomi della Repubblica
Estremi	Legge 8 luglio 1957, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulle-anticipazioni-delle-rette-di-spedalita-ai-nosocomi/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it